

COMUNE SAN ZENONE AL PO

Provincia di Pavia

**PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
TRIENNIO 2015 – 2017**

Approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 10/02/2015

INDICE

1. Introduzione

- 1.2 Diritto alla conoscibilità ed accesso civico
- 1.3 Limiti alla trasparenza
- 1.4 Novità da apportare nel triennio 2015-2017

2. Supporto normativo

3. Soggetti coinvolti e funzioni

- 3.1 Responsabile della trasparenza
- 3.2 Giunta comunale
- 3.3 Responsabili di settore
- 3.4 Nucleo di valutazione
- 3.5 Soggetto responsabile della pubblicazione

4. Individuazione degli uffici responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati e relative sanzioni

5. Selezione dei dati da pubblicare

6. Collegamenti con il Piano della performance

- 6.1 Attività da svolgere per la predisposizione, l'implementazione e l'attuazione del PPTI da inserire come obiettivi nel PP

7. Interventi da effettuare

- 7.1 Coinvolgimento degli stakeholders
- 7.2 Percorsi formativi del personale dell'Ente

8. Prospettive di sviluppo

9. Monitoraggio sull'attuazione del programma

10. Trattamento dei dati personali

11. Entrata in vigore

1. Introduzione

Secondo l'articolo 1 del D.lgs. n. 33/2013, la “*trasparenza*” è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali d'uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La trasparenza dell'azione amministrativa è garantita attraverso la “*pubblicazione*” (art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013). Questa consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività delle PA.

Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. La pubblicazione deve consentire la diffusione, l'indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il loro riutilizzo (art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013). I dati, infatti, sono liberamente riutilizzabili.

Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'art. 68 del CAD (D.lgs. n. 82/2005). Inoltre è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.

Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui vige l'obbligo di pubblicazione. Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando rimangano efficaci. Allo scadere del termine i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio del sito.

Sentite le associazioni rappresentate nel *Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti*, ogni PA deve adottare un *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità* (di seguito semplicemente “*programma*”) da aggiornare annualmente.

Il programma reca le iniziative previste per garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza;
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il Programma definisce misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione e le misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi. Specifica modalità, tempi d'attuazione, risorse e strumenti di verifica dell'efficacia per assicurare adeguati livelli di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità.

Le misure del programma devono necessariamente essere collegate con le misure e gli interventi previsti dal *Piano di prevenzione della corruzione* (legge 190/2012) del quale il programma costituisce una sezione.

Il collegamento fra il Piano di prevenzione della corruzione ed il Programma è assicurato dal Responsabile della trasparenza le cui funzioni, secondo l'articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013, sono svolte dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Gli obiettivi del Programma sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa definita nel piano della performance e negli altri strumenti di programmazione dell'ente.

1.2 Diritto alla conoscibilità e accesso civico

Per realizzare gli obiettivi del D.lgs. n. 33/2013, il legislatore ha codificato il “*diritto alla conoscibilità*” (art. 3). Il diritto alla conoscibilità dei cittadini è speculare al dovere di trasparenza e pubblicazione a carico delle amministrazioni.

Il diritto alla conoscibilità consiste nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente.

Strumentalmente al diritto alla conoscibilità, il legislatore ha codificato “l’accesso civico” (art. 5). Si tratta del diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati.

La richiesta d’accesso civico può essere avanzata da chiunque senza limitazioni, gratuitamente e non deve essere motivata. Va inoltrata al responsabile della trasparenza. Entro 30 giorni la PA deve inserire nel sito il documento e trasmetterlo al richiedente. Oppure può comunicargli l’avvenuta pubblicazione e fornirgli il link alla pagina web.

In caso di ritardo o omessa risposta, il richiedente potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo (*ex art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990*).

1.3 Limiti alla trasparenza

Non è possibile pubblicare e rendere noti:

- ✓ i dati personali non pertinenti;
- ✓ i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione;
- ✓ non sono pubblicabili le notizie di infermità, impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro del dipendente pubblico;
- ✓ non sono nemmeno pubblicabili le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni.

Restano fermi i limiti previsti dall’art. 24 della legge n. 241/1990, nonché le norme a tutela del segreto statistico.

In ogni caso, la conoscibilità non può mai essere negata quando sia sufficiente rendere “*anonimi*” i documenti, illeggibili dati o parti di documento, applicare mascheramenti o altri accorgimenti idonei a tutelare le esigenze di segreto e i dati personali.

Con atto deliberativo di Giunta comunale n. 1 del 10/2/2015, in attuazione del principio di trasparenza nell’attività della PA di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 33/2013, è stato approvato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune di/dei Comuni di per gli anni 2014-2016 redatto dal Responsabile della trasparenza e l’integrità, individuato nella figura del Segretario comunale.

Definito come previsto dalla normativa ed in linea con la delibera dell’ANAC n. 50/2013 costituiva un’appendice del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) dell’Ente.

1.4 Novità da apportare nel triennio 2015-2017

Il Decreto sulla trasparenza è stato oggetto di frequenti modifiche ed integrazioni.

In particolare:

il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, ha disposto (con l’art. 29, comma 3) l’introduzione del comma 1-bis all’art. 12;

il D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, ha disposto (con l’art. 8, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 29, comma 1; (con l’art. 8, comma 1, lettera b)) l’introduzione del comma 1-bis all’art. 29; (con l’art. 8, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 33, comma 1;

il D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, ha disposto (con l’art. 19, comma 15) che “Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui [...] all’articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono trasferite all’Autorità nazionale anticorruzione”.

Alla luce di quanto disposto dalla precitata normativa occorre provvedere ad adeguare il presente programma per il triennio 2015-2017, integrando e modificando l’allegata scheda sinottica degli obblighi di pubblicazione nelle parti interessate.

Occorre provvedere, inoltre, all'aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" ed all'implementazione delle relative sottosezioni previa selezione ed elaborazione dei dati da pubblicare. Al fine di renderne omogenee la pubblicazione e la diffusione, si presterà massima attenzione alla qualità dei dati da pubblicare, sia in termini di fruibilità che in termini di chiarezza, uniformità grafica e leggibilità delle informazioni contenute negli atti amministrativi, anche attraverso il coinvolgimento dei Responsabili di settore e degli Uffici.

Si provvederà, inoltre, a disciplinare il procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi imposti dall'art. 47, del D.lgs. n. 33/2013 con l'approvazione da parte del Consiglio comunale di un apposito regolamento.

2. Supporto normativo

Le principali fonti normative utilizzate per la stesura del Programma sono:

- il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" così come integrato e modificato dalla normativa di cui al precedente paragrafo;
- il D.L. n. 35/2013, convertito in legge n. 64/2013 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali";
- il D.lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190/2012";
- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione", che indica specifici e ulteriori obblighi di trasparenza in una logica di sinergia con il piano anticorruzione;
- il D.lgs. n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- la delibera n. 50/2013 dell'ANAC avente per oggetto "Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016";
- la delibera n. 105/2010 della CIVIT "*Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*" predisposte dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza. Esse indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito web istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla trasparenza;
- la Delibera n. 2/2012 della CIVIT "*Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*": predisposte dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, che contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate ed in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CIVIT a ottobre 2011;
- le linee guida agli Enti locali in materia di trasparenza, emanate dall'ANCI;
- la deliberazione del Garante della privacy n. 243 del 15 maggio 2014 "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati".

3. Soggetti coinvolti e funzioni

Quanto segue conferma e meglio definisce l'articolazione prevista dal precedente Programma per la trasparenza e l'integrità approvato dall'Ente, ampliando, come previsto dalla normativa vigente, i soggetti responsabili e a diverso titolo coinvolti nel processo di attuazione del presente Programma 2015-2017.

3.1 Responsabile della Trasparenza

Responsabile della trasparenza, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. n. 33/2013, è la dott.ssa Claudia La Rosa, Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune di SAN ZENONE AL PO, nonché Segretario comunale dello stesso Ente, la quale:

- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando, ove necessario, all'organo politico e all'Autorità nazionale anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento;
- provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, nonché di quello di prevenzione della corruzione;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;
- assicura il collegamento tra il Piano di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- vigila, in attuazione a quanto previsto dal Piano triennale comunale per la prevenzione della corruzione che sia assicurata, da parte dei Responsabili competenti per materia, la pubblicazione, nelle apposite sezioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

3.2 Giunta comunale

Approva il Programma triennale 2015 -2017 per la trasparenza e l'integrità ed i suoi aggiornamenti nei termini stabiliti dalla normativa vigente;

3.3 Responsabili di settore

Sono responsabili di tutti gli obblighi di pubblicazione, ciascuno per le materie che afferiscono al proprio Settore, previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e, più specificamente, della elaborazione dei dati, ciascuno in base alle specifiche competenze.

3.4 Nucleo di valutazione

Soggetto che "verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 e utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile dei singoli uffici".

In occasione del monitoraggio sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione disposto dall'ANAC effettua la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione e ne attesta la veridicità e l'attendibilità rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'Ente.

Attualmente nel Comune di SAN ZENONE AL PO il Segretario comunale svolge le funzioni analoghe di Nucleo di valutazione ma si provvederà alla nomina di un Nucleo di valutazione esterno all'Ente.

3.5 Soggetto responsabile della pubblicazione

Il Responsabile della trasparenza provvederà ad individuare presso l'Ente il soggetto responsabile della pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente".

4. Individuazione degli uffici responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati e relative sanzioni

L'art. 43, comma 4, del D.lgs. n. 33/2013 dispone che *"i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge"*.

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono, in base al D.lgs. n. 33/2013, elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Più specificatamente sono previste sanzioni di natura disciplinare, amministrativa, erariale e per danno all'immagine a carico dei Responsabili di settore (artt. 15 – 46 – 47) e del Responsabile per la trasparenza (artt. 46 – 47).

L'allegato A al presente documento "Scheda sinottica obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013", sulla base dei cosiddetti contenuti minimi la cui pubblicazione è obbligatoria per legge ai sensi del medesimo decreto legislativo, cioè dei dati, delle informazioni, dei documenti inerenti alle attività dell'Ente, indica per ciascuna tipologia di dati gli Uffici responsabili dell'assolvimento degli adempimenti di pubblicazione e più specificatamente di invio e aggiornamento dei dati con frequenza variabile in funzione della tipologia e per quanto di competenza.

Per quanto concerne la tempistica di aggiornamento dei dati a carico dei Responsabili di settore, in generale si fa riferimento all'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 che ne prevede una pubblicazione "tempestiva" nonché, ove specificato diversamente, secondo la normativa di riferimento.

Per quanto riguarda la durata della pubblicazione dei dati sul sito istituzionale si rimanda a quanto previsto dall'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013.

5. Selezione dei dati da pubblicare

I dati e documenti oggetto di pubblicazione sono quelli previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e dalla legge n. 190/2012 in conformità all'allegato 1 – "Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti", della deliberazione dell'ANAC n. 50/2013, nonché dalle recenti normative di modifica ed integrazione del D.lgs. n. 33/2013, come ampiamente riportato al precedente paragrafo 1.4 "*Novità da apportare nel triennio 2015-2017*".

Il formato da adottare deve rispettare i requisiti di accessibilità, usabilità, integrità, nel rispetto degli standard previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e in particolare nell'allegato 2 – "Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati" – della deliberazione CIVIT n. 50/2013.

Di recente il DPCM 22 settembre 2014 ha definito schemi e modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Ai fini della fruibilità dei dati gli stessi devono essere:

- a) completi ed accurati e nel caso si tratti di documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni, ad eccezione dei casi in cui tali documenti contengano dati personali di vietata o inopportuna diffusione anche in applicazione del principio di pertinenza e non eccedenza dei dati stessi;
- b) comprensibili: il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente;
- c) aggiornati: per ogni dato l'amministrazione deve indicare la data di pubblicazione e di aggiornamento, il periodo di tempo a cui si riferisce;
- d) tempestivi: la pubblicazione dei dati deve avvenire in tempi tali perché possa essere utilmente fruita dall'utente;
- e) conformi ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, indicando la loro provenienza e permettendo la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto ovvero "*sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità*".

Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».

6. Collegamenti con il Piano della Performance

Nella delibera n. 6/2013, par. 3.1, lett. b), l'ANAC ha previsto la necessità di un coordinamento e di una integrazione fra gli ambiti relativi alla *performance* ed alla trasparenza, affinché le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della performance.

L'art.10, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 stabilisce che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'art. 43, comma 3.

Il comma 3 dello stesso art. 10 stabilisce che gli obiettivi indicati nel Programma Triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica ed operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli Enti. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

Il presente Programma intende far fronte alla necessità di una maggiore integrazione tra performance e trasparenza per quanto riguarda sia la pubblicazione delle informazioni prodotte dal ciclo di gestione della performance, che la esplicita previsione nel Piano della performance di specifici obiettivi in tema di trasparenza.

Gli obiettivi indicati nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono formulati in collegamento con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita, in via generale, nel *Piano della performance*.

6.1 Attività da svolgere per la predisposizione, l'implementazione e l'attuazione del P.T.T.I. da inserire come obiettivi nel P.P.

- Relativamente alla performance organizzativa verrà posto l'accento sull'attuazione di specifici obblighi di trasparenza, nonché sulla misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti.
- Relativamente alla performance individuale verranno assegnati obiettivi ai responsabili di settore correlati ai relativi indicatori, quale promozione di maggiori livelli di trasparenza e implementazione della comunicazione con i cittadini.

7. Interventi da effettuare

7.1 Coinvolgimento degli stakeholder

Al fine di un coinvolgimento attivo per la realizzazione e la valutazione delle attività di trasparenza nel Comune di SAN ZENONE AL PO verranno:

- individuati quali portatori di interessi diffusi i cittadini tutti, singolarmente o organizzati in forme associative, i sindacati, i mass media, gli ordini professionali, le imprese;
- promosse forme di ascolto diretto;
- coinvolte le associazioni presenti sul territorio attraverso comunicazioni apposite al fine di raccogliere le segnalazioni sull'attività di trasparenza e di pubblicazione messe in atto dall'Ente.

7.2 Percorsi formativi del personale dell'Ente

- Incontro formativo con il personale dell'Ente per affrontare il tema delle diverse responsabilità nelle fasi di attuazione del Decreto, cosa pubblicare, dove pubblicare e con quali modalità. L'intervento formativo si pone l'obiettivo di fornire un aggiornamento normativo al fine di illustrare ed approfondire le importanti tematiche sopra riportate e per affrontare le svariate casistiche che si possono verificare nella gestione quotidiana delle diverse attività lavorative.

8. Prospettive di sviluppo

- Nell'ottica della semplificazione delle procedure, rendere il sito internet dell'Ente un nuovo canale di orientamento e di accesso ai servizi per il cittadino;
- prevedere una più ampia trasparenza per tutte le procedure;
- prevedere forme di pubblicità e pubblicizzazioni ulteriori ed alternative rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente;
- individuare forme di comunicazione tramite il sito, tali da essere accessibili e consultabili con la massima semplicità e snellezza possibili.

9. Monitoraggio sull'attuazione del programma

Con cadenza semestrale potrà essere effettuato un monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti di pubblicazione previsti dal D.lgs n. 33/2013. Il monitoraggio può essere realizzato a campione estraendo cinque sottosezioni dall'area "Amministrazione trasparente" e verificando il livello di completezza e aggiornamento (anche tenendo conto della data di pubblicazione indicata) delle informazioni, oltre alla congruità con gli obblighi normativi richiesti.

10. Trattamento dei dati personali

In conformità al D.lgs. n. 196/2003 è necessario perseguire un costante bilanciamento tra l'interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell'amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali.

Nei documenti destinati alla pubblicazione dovranno essere omessi dati personali eccedenti lo scopo della pubblicazione e i dati sensibili e giudiziari, a norma del D.lgs. n. 196/2003 e delle specifiche *«Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati»* di cui alla Delibera del Garante della privacy n. 243 del 15 maggio 2014.

11. Entrata in vigore

Il presente programma entra in vigore a seguito della esecutività della relativa delibera di approvazione da parte della Giunta comunale e costituisce un'appendice del PTPC di questo Ente per il triennio 2015-2017.